

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

^^^

PER: CONSONNI ROBERTO (C.F. 0000159A2952050), nato a Milano il 29/01/1959 ed ivi residente in ~~Via De' Piccolini 10~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) (C.F.: 80054330586), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma, in Piazzale Aldo Moro n 7 (00185), con notifica PEC al seguente indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it ;

-Resistente-

NONCHÈ NEI CONFRONTI DI: FRANCESCO GRIECO, ROSALBA GIACCO, GIUSEPPE RUBERTO, GIOVANNA GIOVINAZZO, GIANCARLO PERRONE, GIANFRANCO MAMONE;

-Controinteressati-

^^^

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD OTTENERE LA RIVALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALLE CATEGORIE A1, A2 E B, AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO UTILE NELL'AMBITO DEL <<BANDO 315.34 DR- -PROCEDURA SELETTIVA, PR TITOLI, PER N. 150 POSIZIONI COMPLESSIVE DI DIRIGENTE DI RICERCA, I LIVELLO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, DEL CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006, DI CUI N. 5 POSTI DA DESTINARE ALL'AREA STRATEGICA "PRODUZIONE ALIMENTARI E ALIMENTAZIONE">>, INDETTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IN DATA 07/08/2020.



PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente è un dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora in poi C.N.R.), in servizio presso Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "G. Natta" – SCITEC di Milano, con decorrenza dal 1 Maggio 1987 (**cfr. doc. 1: Curriculum vitae Dott. Consonni Roberto**).

In data 07/08/2020 veniva indetta dal C.N.R. una <<Procedura selettiva per titoli per complessive n. 150 posizioni di Dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 5 posti per l'area strategica "Produzioni alimentari e alimentazione">> (**cfr. doc.ti 2 - 3: Bando di selezione; Criteri di valutazione Bando**).

Il ricorrente, conformemente a quanto indicato nel predetto Bando 315.34 DR, presentava domanda di ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 3, trasmettendo la relativa istanza in modalità telematica.

La selezione veniva indetta ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 rubricato "Opportunità di sviluppo professionale" il quale prevede ai commi 5 e 6 quanto segue: <<5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore. 6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore>> (**cfr. doc. 4: CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 07.04.2006**).

L'art. 1 del Bando individuava il numero di posizione da attribuire, dunque di n. 5 posti di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del citato CCNL, per l'Area strategica "Produzioni alimentari e alimentazione".

L'art. 5, in relazione ai "Titoli", così prevedeva:



<<1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di **100 punti**, ripartiti tra le seguenti categorie:

Prodotti della Ricerca (Pubblicazioni, brevetti e altri prodotti scientifici) max 60 punti

così suddivisi:

A.1 Prodotti scelti max punti 45

max 15 prodotti scelti - max punti 3 per ciascun prodotto

A.2 Ulteriori prodotti della ricerca max punti 15

(diversi da quelli selezionati dal candidato come prodotti scelti)

Curriculum max punti 40

(altri titoli del CV diversi da quelli di cui alla lettera A.)

2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A.1 (Prodotti Scelti), i candidati, entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri di valutazione dei titoli, dovranno dichiarare i 15 titoli che intendono sottoporre all'esame della Commissione come "prodotti scelti", da individuare tra quelli già indicati nel proprio curriculum professionale. A tale scopo i candidati dovranno nuovamente accedere alla piattaforma selezioni online ed inserire in procedura (allegando singolarmente i relativi file in formato PDF) **15 prodotti scelti**, intesi quali espressione della loro migliore produzione scientifica. I candidati dovranno, altresì, allegare un elenco dei suddetti prodotti comprensivo dell'esatta denominazione del titolo e con l'indicazione della corrispondente posizione numerica degli stessi nel curriculum professionale. Non saranno valutati i prodotti scelti non inseriti in procedura secondo le modalità sopra indicate. La procedura informatica non consentirà l'inserimento di un numero di prodotti superiore a 15.

3. A tutti i candidati sarà data comunicazione individuale, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, dell'avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli.

4. La Commissione valuterà preliminarmente i **15 prodotti scelti** presentati dai candidati. In sede di valutazione la Commissione terrà anche conto della pertinenza dei prodotti scelti all'area strategica del bando.



5. L'accesso alle fasi di valutazione successive **sarà consentito** ai soli candidati che conseguano nella valutazione dei titoli di cui alla categoria **A.1** il punteggio minimo di **25/45**.

6. Al termine della valutazione dei prodotti di cui alla categoria A.1 la Commissione comunica al

Responsabile del Procedimento l'elenco dei candidati che hanno riportato un punteggio inferiore a **25/45** unitamente alle relative schede individuali di valutazione. Il Responsabile del Procedimento disporrà l'esclusione dei candidati con proprio provvedimento.

7. Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria **A.2** (ulteriori prodotti della ricerca diversi dai prodotti scelti), la Commissione procederà all'assegnazione del punteggio sulla base di una valutazione globale della produzione scientifica del candidato; il relativo giudizio deve essere motivato e tenere conto della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso.

8. Con riguardo, infine, ai titoli di cui alla categoria "**B**" (altri titoli del curriculum professionale), la Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente. Nell'ambito della categoria "**B**", la Commissione valorizzerà in modo particolare il conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento di progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere.

9. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a **80/100**.

L'art. 7 prevedeva inoltre in capo a ciascun candidato la presentazione di un curriculum professionale, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B) del Bando.



All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione formava la graduatoria di merito della procedura in oggetto, all'interno della quale non veniva inserito il nominativo del ricorrente, il quale otteneva una valutazione dei titoli inferiore alla soglia minima richiesta pari a 80/100.

La resistente Amministrazione è incorsa in una evidente violazione di legge, laddove ha consentito la predisposizione e programmazione di una selezione per 5 posti di Dirigente di Ricerca utilizzando modalità poco chiare e trasparenti.

Nello specifico, si rappresenta in via prioritaria che l'art. 5 comma 2 indicava che:

*<<2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A.1 (Prodotti Scelti), i candidati, entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri di valutazione dei titoli, dovranno dichiarare i 15 titoli che intendono sottoporre all'esame della Commissione come "prodotti scelti", da individuare tra quelli già indicati nel proprio curriculum professionale. A tale scopo i candidati dovranno nuovamente accedere alla piattaforma selezioni online ed inserire in procedura (allegando singolarmente i relativi file in formato PDF) **15 prodotti scelti**, intesi quali espressione della loro migliore produzione scientifica. I candidati dovranno, altresì, allegare un elenco dei suddetti prodotti comprensivo dell'esatta denominazione del titolo e con l'indicazione della corrispondente posizione numerica degli stessi nel curriculum professionale. Non saranno valutati i prodotti scelti non inseriti in procedura secondo le modalità sopra indicate. La procedura informatica non consentirà l'inserimento di un numero di prodotti superiore a 15>>.*

Il C.N.R. non ha fornito nessuna indicazione iniziale sulle modalità di valutazione dell'I.F. relativo ai "prodotti scelti", ma soltanto le griglie di valutazione di cui ai punti A e B, individuando il punteggio massimo di 45, 15 e 40 rispettivamente per "Prodotti scelti", "Ulteriori prodotti della ricerca" e "Curriculum".

L'art. 6 comma 3 del Bando, in relazione al curriculum professionale, esplicitava le caratteristiche con le quali selezionare e caratterizzare i prodotti che ciascun candidato avrebbe dovuto indicare, così prevedendo:

<<Tenuto conto della specificità di ciascuna Area Strategica e della peculiarità dei



relativi prodotti, il candidato per ciascuno di essi deve indicare, laddove disponibile, il numero di citazioni alla data di invio della domanda, e per le riviste ISI, **l'impact factor della rivista alla data di invio della domanda ovvero il dato più recente (utilizzando come fonte esclusivamente Web of Science)**, il ruolo svolto dal candidato prescindendo dall'ordine alfabetico: autore principale, primo autore, ultimo autore e/o "corresponding author", coautore alla pari>>.

Si specifica come il valore dell'"*impact factor*" delle riviste scientifiche da indicare per i lavori scientifici, sia quello ricavabile nel "*Web of Science*" "*alla data di trasmissione della domanda, ovvero il dato più recente*".

Successivamente al 15.09.2020, quale data di scadenza per la presentazione delle domande, la Commissione esaminatrice si riuniva per la prima volta il 04.11.2020.

Nel corso della riunione, venivano stabiliti nel dettaglio i criteri di valutazione per le diverse categorie dei titoli (A1, A2 e B), pubblicati sul sito U.R.P. del C.N.R. in data 06.11.2020 (**cf. doc. 5: Verbali e schede di valutazione**).

Con riferimento al contenuto del Verbale del 04.11.2020, il C.N.R. individuava i criteri per la valutazione delle diverse categorie dei titoli A1, A2 e B.

Titoli A.1

In relazione ai titoli di cui alla categoria A1, il Bando definiva i criteri da utilizzare al fine di valutare i prodotti scelti e presentati dai candidati, attribuendo al massimo 45 punti.

Ai sensi del predetto verbale veniva individuata la seguente ripartizione del punteggio:

A1.1) Articoli Pubblicati a stampa su giornali scientifici censiti dal JCR (riviste ISI)	Max 3 punti
> Attinenza o se il primo criterio non viene soddisfatto non si procederà con l'attribuzione di punti	
> Classificazione della rivista (secondo JCR) o Rivista Q1 = 1 punto o Rivista Q2 = 0,75 punti o Rivista Q3 = 0,5 punti o Rivista Q4 = 0,25 punti o Rivista non classificata = 0 punti	Max 1 punto
> Ruolo svolto o corresponding author = 1 punto o primo o ultimo autore = 0,75 punti o co-autore di pubblicazione ≤ 10 autori = 0,5 punti o co-autore di pubblicazione > 10 autori = 0,25 punti	Max 1 punto
> Impact Factor (IF) o IF ≥ 4 = 1 punto o 3 ≤ IF < 4 = 0,75 punti o 2 ≤ IF < 3 = 0,5 punti o IF < 2 = 0,25 punti	Max 1 punto



L'indicazione di cui sopra in relazione alla valutazione del valore dell'I.F. è differente per i "prodotti scelti" (alla data di pubblicazione) e per tutti gli altri prodotti (alla data di invio della domanda).

Tale differenziazione, oltre ad indurre in confusione i candidati nella presentazione dei titoli, modificava in modo arbitrario i criteri di attribuzione del punteggio dei titoli rispetto a quanto chiaramente indicato dall'art. 6 comma 3 del Bando.

Con email del 09/11/2020 la discrepanza veniva posta all'attenzione del segretario del concorso Sig. Villa, il quale chiedeva di segnalare la questione al Dr. Di Giulio, RUP del procedimento amministrativo, la cui risposta non è mai pervenuta lasciando così la richiesta inevasa.

In tal modo, la modifica in corso d'opera dei criteri per la scelta dell'I.F. ha penalizzato fortemente la selezione dei titoli da presentare.

Titoli A.2

Con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli di cui al punto A.2, i predetti venivano definiti, sempre nell'Allegato 2, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 15 punti:

CATEGORIA A.2 – ULTERIORI PRODOTTI DELLA RICERCA (max 15 punti)
(diversi da quelli selezionati dal candidato come prodotti scelti)

Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria **A.2** (ulteriori prodotti della ricerca diversi dai prodotti scelti), ai sensi dell'art. 5 comma 7 del bando la commissione deve procedere all'assegnazione del punteggio sulla base di una valutazione globale della produzione scientifica del candidato ed esprimere un giudizio motivato tenendo conto della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso.

Sulla base dei predetti parametri la commissione dettaglia i criteri di valutazione della predetta categoria, come di seguito indicato:

- produzione scientifica eccellente da 13,1 punti a 15 punti;
- produzione scientifica ottima da 10,1 punti a 13 punti;
- produzione scientifica buona da 7,1 punti a 10 punti;
- produzione scientifica sufficiente da 3,1 punti a 7 punti;
- produzione scientifica scarsa o insufficiente da 0 punti a 3 punti.

Titoli B

I criteri per la valutazione dei titoli di cui al punto B venivano definiti sempre nell'allegato 2, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 40 punti:



CATEGORIA B. CURRICULUM (max 40 punti)

(altri titoli del curriculum diversi da quelli della categoria A.)

La commissione alla luce di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 del bando assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente. La commissione valorizzerà in modo particolare il conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento di progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere.

Sulla base dei predetti parametri e tenendo conto delle fattispecie di titoli indicate nel modello di curriculum, la commissione dettaglia i criteri di valutazione della predetta categoria, come di seguito indicato:

- curriculum eccellente da 38 punti a 40 punti;
- curriculum ottimo da 35 punti a 37 punti;
- curriculum buono da 20 punti a 34 punti;
- curriculum sufficiente da 10 punti a 19 punti;
- curriculum scarso o insufficiente da 0 punti a 9 punti.

I criteri definiti dalla Commissione per la valutazione dei titoli di cui alla categoria B (Curriculum) sono vaghi e discrezionali, non sussistendo alcuna evidenza in ordine alla assegnazione di un valore numerico ed oggettivo ai diversi titoli al fine di consentire un calcolo matematico complessivo della valutazione.

A riprova di ciò, non è stata fornita dal C.N.R. alcuna griglia di valutazione numerica utilizzata dalla Commissione, nonostante reiterate richieste di accesso agli atti effettuate dal Dr. Giancarlo Perrone (candidato al concorso e odierno controinteressato) mediante pec all'ufficio concorsi CNR in data 15/04/2021 e relativa risposta con parziale accoglimento ricevuta il 14/05/2021, e reiterata via pec in data 12/10/2021 al CNR e in data 24/11/2022 anche presso la Presidenza del Consiglio, con relative risposte ricevute via pec dal CNR in data 29/12/2022 e dalla Presidenza del Consiglio in data 13/02/2023 (**cfr. doc. 6: Richieste chiarimenti**).

Tenuto conto che il punteggio dei titoli della categoria B poteva raggiungere la soglia di 40/100 punti, che rappresentano il 50% del punteggio necessario per essere inseriti nella graduatoria degli idonei, risulta evidente che una valutazione non oggettiva di tali titoli ha influito gravemente ed arbitrariamente sulla graduatoria finale.

Nella individuazione degli intervalli di punteggio per la valutazione, il C.N.R. non ha



operato in maniera bilanciata, come emerge dal fatto che per il giudizio “buono” sono stati utilizzati intervalli di punteggio molto più ampi rispetto agli altri giudizi.

La scelta di utilizzare un intervallo di punteggio così ampio da associare al giudizio “curriculum buono” evidenzia l'intenzione di far rientrare all'interno di tale categoria, in modo assolutamente discrezionale, la maggior parte dei candidati, escludendoli dalla graduatoria degli idonei.

Venivano individuati quali vincitori o idonei i primi quattro candidati inseriti all'interno del seguente elenco:

CANDIDATO	VALUTAZIONE CURRICULUM	Responsabilità progetto Nr prodotti	Partecipazione progetto Nr prodotti	Responsabilità di servizio Nr prodotti	Attività didattica Diffusione scientifica Nr prodotti	Brevetti	Commissioni Nr prodotti	Comitati di redazione Nr prodotti	Ruolo in convegni Nr prodotti	Premi Nr prodotti	Lezioni Ad invito Nr prodotti	Altri titoli Nr prodotti	H-index WOS
LONGO	40/40	51	6	2	23	0	28	2	10	1	5	7	27
CAVALLARIN	38/40	18	5	3	29	4	30	1	4	3	6	6	19
GIUFFRIDA	32.5/40	18	27	0	59	0	5	1	17	0	0	2	29
PICARIELLO	25/40	7	18	1	18	1	13	3	3	0	7	16	30
GRIECO	19/40	8	15	3	54	2	26	3	1	3	0	11	30
PERRONE	21/40	3	20	1	21	1	8	3	3	2	13	4	35
GIOVINAZZO	23.5/40	3	7	2	16	0	38	1	4	5	11	10	18
RUBERTO	18.5/40	10	10	4	28	0	8	1	2	0	24	1	34
CONSONNI	23.5/40	15	20	1	30	2	23	1	13	36	7	56	26
MAMONE	21.5/40	8	17	2	4	0	17	4	2	2	4	2	27

Con riferimento ai predetti, si precisa quanto segue.

Il candidato Longo (vincitore) presenta 51 responsabilità di progetto, di cui 33 responsabilità di **attività di ricerca su finanziamento privato** equivalenti a **consulenze** che non sembrano potersi riferire alla tipologia di prodotto richiesto dal curriculum ovvero “Responsabilità di progetto scientifico, campagna di rilevamento o unità operativa”.

La candidata Cavallarin (idonea) presenta responsabilità su 18 progetti di cui **5 risultano essere consulenze** che non sembrano potersi riferire alla tipologia di prodotto richiesto dal curriculum ovvero “Responsabilità di progetto scientifico, campagna di rilevamento o unità operativa”.

Si precisa che, dalla valutazione del numero e della tipologia dei prodotti dichiarati da ciascuno dei candidati, sembra difficilmente spiegabile il punteggio finale attribuito al curriculum dalla Commissione, valutazione che appare frutto di una scelta arbitraria da parte della stessa.



È ben evidente l'errore nel quale è incorsa la commissione di concorso, laddove ha valutato in maniera poco chiara e trasparente i candidati valutati quali "idonei".

Difatti, l'art. 5 del Bando prevedeva che *"La Commissione valorizzerà in modo particolare il conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento o la partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi nazionali e internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere"*.

Tutto ciò non è stato attuato dal C.N.R. il quale, nonostante i criteri stabiliti, non ha specificato come alcuni candidati abbiano ricevuto un altissimo riconoscimento alla scheda B, e soprattutto quale punteggio è stato attribuito a quelle tipologie di titoli.

SULLA POSIZIONE DEL RICORRENTE: ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI.

Con riferimento alla posizione del ricorrente, si rappresenta che il C.N.R. ha proceduto ad una errata valutazione dei suoi titoli, per i motivi di seguito esposti.

Titoli A1 (cfr. doc. 7: Allegato n. 3).

Si precisa all'Ill.mo Tribunale adito che l'I.F. è un fattore importante che contribuisce alla determinazione del punteggio dei titoli scelti dal candidato.

La scelta dei titoli viene quindi fatta anche in base al valore dell'I.F.

Come già evidenziato, all'interno del bando viene definito un criterio di valutazione dell'IF (alla data di presentazione della domanda) ma successivamente la commissione modifica questo criterio (alla data di pubblicazione): poiché l'I.F. è un valore che cambia nel tempo, questa modifica della valutazione può risultare penalizzante.

Nel caso del candidato Roberto Consonni, questa modifica ha causato la perdita di **4,25 punti sulla valutazione dei 15 titoli presentati.**

Infatti, la Commissione ha assegnato il punteggio di 40,75 utilizzando il nuovo criterio, mentre se il punteggio fosse stato calcolato con i criteri pubblicati sul bando, il punteggio sarebbe stato pari a 45.

Sotto viene riportata la tabella riassuntiva relativa ai 15 titoli scelti dal candidato, comprensiva della loro valutazione, con l'I.F. al momento della domanda (punteggio



dovuto) e al momento della pubblicazione (punteggio assegnato):

	n° nel curriculum	IF rivista nel 2019	Q1	1° autore	ultimo autore	corresp. autore	IF>4	punteggio dovuto	punteggio assegnato	rivista
1	6	4,258	x	x		x	x	3	3	Food Control
2	10	4,258	x	x		x	x	3	3	Food Control
3	11	4,006	x		x	x	x	3	2,75	LWT- Food Science and technology
4	14	6,306	x		x	x	x	3	3	Food Chemistry
5	21	6,306	x		x	x	x	3	3	Food Chemistry
6	22	4,972	x		x	x	x	3	2,75	Food Research International
7	23	4,258	x		x	x	x	3	2,75	Food Control
8	34	4,258	x	x		x	x	3	2,5	Food Control
9	36	5,339	x		x	x	x	3	2,75	Talanta
10	38	4,192	x	x		x	x	3	2,5	Journal of Agricultural and Food Chemistry
11	40	6,306	x	x		x	x	3	2,75	Food Chemistry
12	43	4,192	x	x		x	x	3	2,5	Journal of Agricultural and Food Chemistry
13	44	4,192	x	x		x	x	3	2,5	Journal of Agricultural and Food Chemistry
14	48	4,192	x	x		x	x	3	2,5	Journal of Agricultural and Food Chemistry
15	64	4,192	x	x		x	x	3	2,5	Journal of Agricultural and Food Chemistry
								45	40,75	

Titoli A2 (cfr. doc. 8: Allegato n. 4).

Il giudizio attribuito dalla commissione alla valutazione della produzione scientifica risulta essere “buona”, con l’attribuzione di 9,50 punti.

A tale giudizio si ricorda che, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione valutatrice, il punteggio a disposizione è pari ad un intervallo compreso tra 7,1 e 10 punti.

Non si ha tuttavia evidenza dei criteri utilizzati dalla commissione per attribuire il punteggio assegnato.

Titoli B (cfr. doc. 9: Allegato n. 5).

I criteri definiti dalla commissione (allegato n°2) per la valutazione dei titoli della categoria B (*curriculum*) sono vaghi e discrezionali, non si ha evidenza che si sia assegnato un valore numerico ed oggettivo ai diversi titoli per consentire un calcolo matematico complessivo della valutazione.

A riprova delle decisioni arbitrarie e non oggettive delle valutazioni del *curriculum*, si evidenzia che, alla richiesta di accesso agli atti, non è stata fornita dal CNR alcuna griglia di valutazione utilizzata dalla commissione.

Considerando che la valutazione dei titoli della categoria B può raggiungere 40/100 punti, che rappresentano il 50% del punteggio necessario per entrare nella graduatoria degli idonei (80/100), risulta evidente che una valutazione non oggettiva di questo punto ha influito pesantemente ed arbitrariamente sulla graduatoria finale.



Si ricordano i punteggi stabiliti dalla commissione:

- “*curriculum eccellente*”, 38-40 punti;
- “*curriculum ottimo*”, 35-37 punti;
- “*curriculum buono*” tra 20 e 34 punti;
- “*curriculum sufficiente*”, 10-19 punti;
- “*curriculum scarso o insufficiente*”, 0-9 punti.

Da notare che gli intervalli di punteggio utilizzati per il giudizio “buono” sono molto più ampi rispetto agli altri giudizi.

La scelta di un intervallo di punti così ampio da associare al giudizio “curriculum buono” evidenzia l’intenzione di far rientrare in modo discrezionale in questa categoria la maggior parte dei candidati, escludendoli dalla graduatoria degli idonei.

Il candidato ricorrente Roberto Consonni ha ottenuto il seguente giudizio (cfr. allegato n. 5):

“Il candidato ha contribuito in maniera abbastanza determinante ad avanzamenti di buona originalità e buon valore internazionale nell’ambito delle conoscenze dell’Ente. Complessivamente, sulla base dei parametri valutati, per il candidato CONSONNI ROBERTO, il giudizio della commissione sulle attività riportate nella sezione B del Curriculum è da considerarsi BUONO.”

Il punteggio assegnato è pari a 23,50.

Tale giudizio appare assolutamente ingiustificato e sottostimato: non si ha evidenza di quali siano stati i parametri utilizzati per esprimere il giudizio finale, soprattutto in relazione al fatto che a parità di giudizio “buono” per i candidati Giuffrida Maria Gabriella veniva assegnato il punteggio di 32,5, a Nazzaro Filomena veniva assegnato il punteggio di 34, a Mita Giovanni e Volpe Maria Grazia il punteggio di 34,50 (per altro oltre il limite di punteggio associabile al giudizio “buono”), a Picariello Gianluca veniva assegnato il punteggio di 25, ed infine a Siciliano Rosa Anna veniva assegnato il punteggio di 26,50.

Si evidenzia che il candidato odierno ricorrente, nel corso di una carriera trentennale al CNR, è stato coinvolto anche in ruoli di responsabilità in progetti di ricerca



internazionali e nazionali; ha avuto ruoli istituzionali e decisionali quali “Coordinamento delle attività del personale e gestione ottimale degli spazi della sede principale dell’istituto di appartenenza”, “Responsabile della piattaforma NMR nell’ambito di un progetto di ricerca nazionale”, “Responsabile per la Sicurezza del laboratorio NMR”.

Il candidato ha fatto parte di varie commissioni esaminatrici per l’assegnazione di “assegni di ricerca” e per un “concorso di ricercatore del III livello professionale del CNR”.

È titolare di due brevetti nazionali, in ambito “food”.

È inoltre revisore di diverse riviste scientifiche internazionali ad alto IF (Food Control IF=6.6, Food Chemistry IF=9.2, Foods IF=5.5 etc) nonché editore della rivista “*Journal of Food Science and Nutrition Therapy*”.

Fa parte del Comitato Scientifico per l’organizzazione di convegni internazionali (membro dal 2018 del “*Scientific Advisory Board “MRFOOD”*”; del Scientific Steering Committee IMEKOFOODS) e nazionali (dal 2013 membro del comitato scientifico ed organizzatore del Congresso Italiano di Scienza e Tecnologia degli Alimenti. AITA).

Nell’ambito della divulgazione della conoscenza della sua tematica di ricerca (NMR applicato al “food”), oltre ad essere stato invitato come *invited speaker* e *chair* in vari convegni internazionali, ha promosso, organizzato e gestito una scuola di formazione internazionale (COST ACTION FA 1101), oltre a numerosi interventi formativi fatti a livello nazionale, in ambito accademico ed industriale.

Il candidato è membro del “*European Committee for Standardization (CEN)*”, partecipando come esperto al tavolo CEN/TC 460 WG4 “*NMR analysis*” e CEN/TC 460 WG3 “*Coffee and coffee products*”, ed è rappresentante del CNR all’ UNI.

Il candidato ha partecipato attivamente alle commissioni di acquisto e collaudo delle strumentazioni del laboratorio NMR (Console dello spettrometro Bruker, Laser, Accessorio microimmagine etc).

Sulla base dei ruoli svolti (vedi dettagli nel *curriculum*), di cui solo alcuni qui sopra evidenziati, si evince che il ricorrente soddisfa pienamente le richieste dei criteri per la valutazione del punto B (*curriculum*).

Va anche considerato che la produzione scientifica è logicamente allineata al



contenuto del curriculum, in quanto quest'ultimo evidenzia e riassume un'attività volta ad una corrispondente produzione scientifica.

La produzione scientifica del candidato Roberto Consonni, rilevabile dai punti A1 e A2, ha avuto una valutazione pari a 50,25/60 punti.

Risulta pertanto incomprensibile come il *curriculum* (titolo B) abbia avuto il punteggio molto basso di 23,50/40 punti.

Questa considerazione viene rafforzata anche valutando i punteggi ottenuti da altri candidati, come si evince dalla tabella riassuntiva sopra riportata.

Ad esempio, la valutazione dei titoli (A1+A2) e del curriculum (B) è per i candidati:

Brasca Milena, titoli = 42,25, curriculum = 39,50; Cavallarin Laura, titoli=43, curriculum=38;

Longo Vincenzo, titoli=43,25, curriculum=40 (***cfr. doc.ti 10 – 12: Allegato 6; Allegato 7; Allegato 8***).

Si evince pertanto che il candidato Consonni Roberto, con una valutazione di titoli A1+A2=50,25 ed una valutazione del curriculum B=23,50 abbia avuto un giudizio sottostimato del titolo B, di cui si chiede una rivalutazione.

Si rappresenta che non sono chiare le modalità di attribuzione dei punteggi utilizzate dal C.N.R., né vi è alcuna prova in merito, come dimostrato dal fatto che, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti, non è stata fornita dall'Amministrazione alcuna griglia di valutazione numerica utilizzata dalla Commissione.

L'Amministrazione resistente ha dunque deliberatamente agito in violazione delle disposizioni del Bando e della normativa applicabile, non riconoscendo al ricorrente il punteggio pienamente spettante, in considerazione di tutti i titoli complessivamente posseduti e dichiarati.

Da quanto suesposto, emerge dunque la palese illegittimità della valutazione operata dal C.N.R. il quale, in evidente violazione di legge, ha soltanto parzialmente valutato i titoli del ricorrente, di cui ai punti A.1 e B, dei quali si chiede la rivalutazione considerando l'indicazione dell'I.F. indicato nel Bando.

DIRITTO



VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL C.C.N.L. ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 2002/2005. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 3 DEL BANDO. ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E VIZIO MOTIVAZIONALE DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE DAL C.N.R. IN ORDINE ALLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEI TITOLI DI CUI ALL'ART. 5 DEL BANDO.

Le modalità di valutazione dei titoli di cui all'art. 5 del Bando utilizzate dal C.N.R. confliggono con le disposizioni di legge applicabili, nonché con il contenuto dello stesso Bando di selezione.

Si rappresenta difatti che il già menzionato Bando definiva determinati criteri di valutazione da possedere alla data di presentazione della domanda, che sono stati successivamente modificati al momento della data di pubblicazione.

Con riferimento specifico al criterio di valutazione dell'*Impact factor*, si rappresenta come la resistente Amministrazione abbia disatteso il contenuto di cui all'art. 6 comma 3 del Bando di selezione, che prevedeva quale parametro di valutazione l'I.F. nella valutazione del titolo, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda.

Il C.N.R., successivamente alla pubblicazione del Bando, modificava il predetto criterio, operando una valutazione dei titoli al momento della pubblicazione dei diversi lavori, circostanza penalizzante tenuto conto che il predetto valore cambia con il tempo e che pertanto tale modifica può risultare altamente lesiva del diritto dei concorrenti ad una procedura concorsuale come quella in oggetto ad ottenere la legittima valutazione dei propri titoli.

Ne è prova la valutazione ottenuta dal Dott. Consonni il quale, come sopra esposto, dalla arbitraria valutazione dell'I.F., come successivamente modificata, è stato altamente pregiudicato nella attribuzione dei criteri di valutazione.

Il valore dell'*impact factor* è stato individuato, all'interno del Bando, con riferimento al momento della presentazione della domanda, circostanza questa che è stata modificata successivamente, come si evince dal fatto che alla pubblicazione dell'allegato 2 è stato rettificato tale riferimento, avuto riguardo non più alla data di presentazione della domanda bensì all'anno della pubblicazione.



È ben evidente che tale aspetto ha influito negativamente sulla valutazione dell'odierno ricorrente il quale, se avesse ricevuto la legittima attribuzione dei punteggi conformemente al Bando di selezione, avrebbe ottenuto una valutazione di ulteriori 4,25 punti, che avrebbero determinato un punteggio complessivo pari a 45, in luogo di quello di 40,75 erroneamente parzialmente conferito, in aperta violazione dell'art. 6 comma 3 del Bando.

Il punteggio attribuito al ricorrente non può dunque considerarsi conforme ai titoli dal medesimo posseduti, se solo si considera che la valutazione delle pubblicazioni è avvenuta sulla base di un parametro diverso e difforme da quello contemplato dal Bando di concorso.

La resistente Amministrazione ha, in tal modo, successivamente alla chiusura del Bando di selezione, modificato un criterio che era stato specificato, ingenerando nei candidati una manifesta confusione in ordine alle modalità di calcolo del punteggio.

Si è pertanto assistito ad una differenziazione di punteggi, che ha visto privilegiare le nuove pubblicazioni rispetto a quelle più datate, circostanza che non era riscontrabile nel Bando di selezione per cui è causa.

A ciò deve aggiungersi che, con riferimento ai titoli di cui al punto B), è manifesta la violazione da parte della Amministrazione delle disposizioni del Bando, laddove ha in maniera del tutto arbitraria inteso agevolare le posizioni di tanti candidati che non erano in possesso di determinati titoli, che invece sono stati dichiarati dal ricorrente e che come tali avrebbero dovuto ricevere una valutazione positiva tenuto conto della lettera del Bando.

In tale ottica, se solo il C.N.R. avesse rispettato il tenore del Bando di selezione, ottemperando a tutti i criteri previsti da quest'ultimo, il ricorrente non avrebbe ottenuto una valutazione pari solo a 23,50, ma molto superiore.

In questa direzione si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di merito che, nell'ambito di una procedura concorsuale indetta da una Amministrazione pubblica, ha ribadito come il Bando di selezione è **lex specialis** che determina i criteri di valutazione comparativa dei candidati, in forza del quale devono essere rispettati i doveri di



correttezza e buona fede e non devono emergere condotte discriminatorie nella attribuzione dei punteggi.

Il Tribunale di Grosseto si è pronunciato in tal senso in ordine ad una procedura selettiva caratterizzata da una evidente violazione di criteri di trasparenza ed imparzialità: *<<In tale quadro, al lavoratore compete la sola allegazione di avere partecipato alla selezione e di essere stato ingiustamente escluso o penalizzato dalla stessa. A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge dunque in capo a ciascun candidato "una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente- creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno" (così Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 n. 26966; cfr. Cass. n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata). Con tale arresto la S.C. ha ribadito altresì che i medesimi principi sono stati affermati in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico in merito alle quali è stato evidenziato che agli atti del datore, di natura negoziale, "si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna a un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltretché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria, ma anche il tempo e l'ordine della promozione" (Cass. n. 4436/2018 e, negli stessi termini, Cass. n. 268/2019). Alla selezione per l'attribuzione di siffatte posizioni organizzative sono applicabili quindi i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve*



essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che dei già rammentati obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedurali unilateralmente o contrattualmente fissate (si vd. ancora Cass. 26966/2019 cit., nonché Cass. 2141/2017; inoltre, sulla natura della posizione organizzativa si veda altresì, fra le tante, Cass. n. 8141/2018 e giurisprudenza ivi richiamata). Anche molto recentemente la S.C. (vd. ord. Sez. lav. n. 22029 del 12.7.2022) ha rammentato che il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance". 5. Così ricostruito il quadro dei principi cui il Tribunale deve attenersi, si deve riconoscere che nel caso in esame parte resistente non ha operato nel rispetto delle regole selettive fissate. [...] **5.2. Irragionevole e disparitario è poi il trattamento riservato ai concorrenti in punto di valutazione delle esperienze maturate rispetto al termine stabilito per la scadenza della presentazione delle candidature. È evidente che in linea di principio i requisiti devono essere posseduti e valutati rispetto a un termine identico per tutti i partecipanti alla medesima selezione, essendo inammissibile che per un candidato l'adozione di un termine diverso possa comportare vantaggi o svantaggi rispetto al termine adottato per altro candidato.** 5.3. Irragionevole è altresì il giudizio relativo alla casistica. Se, per espresso criterio adottato dalla Commissione, a una casistica definita "ottima" avrebbe dovuto corrispondere un punteggio di 20 (partendo da punteggio 0 per il caso di statistica assente), non è dato comprendere perché il T.S. abbia ricevuto 19. Sul punto, in sede di rivalutazione, la commissione ha sostenuto che il giudizio era sia di natura quantitativa che qualitativa e che "ottimo" era stato assegnato al T.S. solo per l'aspetto quantitativo ("ottima numerosità"). Il dato non convince. Nel verbale si legge "casistica con ottima numerosità, sia ginecologica che ostetrica" senza riferimento alcuno all'aspetto qualitativo, totalmente omissivo. Diversamente sarebbe stato se la Commissione, nell'attribuire al T.S. 19 punti, avesse considerato, ad esempio, la statistica ottima per numerosità e buona per qualità. Così per il collega K. per il quale, nel riconoscere punti



14, la casistica è stata definita buona per numerosità, nettamente prevalente sugli aspetti ostetrici (rispetto ai ginecologici), giudizio, questo sì, in qualche misura anche qualitativo. Giudizio formulato in maniera analoga al T.S. quello riguardante il F.F., che nel ricevere 16 punti, ha visto la propria statistica definita come “buona per numerosità, sia ginecologica che ostetrica”, senza indicazioni qualitative. Il dato qualitativo omesso non può fungere quindi da criterio differenziante in ausilio alle motivazioni fornite ex post dalla Commissione nel gennaio 2022. Il parametro relativo alla valutazione della casistica permane quindi irragionevole, se non altro perché incompleto. 5.4. Irragionevole e lacunoso è altresì il dato relativo alla valutazione dell'attività didattica dei candidati, per la quale potevano essere assegnati un massimo di 4 punti se svolta negli ultimi 10 anni. F.F. e K. non vantavano alcuna attività (e infatti hanno conseguito punteggio 0), il T.S. vantava un'attività svolta per lungo periodo di tempo dal 2000 al 2018; egli tuttavia ha ottenuto solo 0,5 punti quando, già per il solo criterio della continuità nel tempo, era prevista l'attribuzione di 1 punto dei 4 disponibili e di massimo un punto se svolta con orario annuale superiore alle 20 ore (come nel caso del T.S.). Del tutto omessa (come riconosciuto anche dalla commissione, doc. 2 più volte cit.) risulta poi la valutazione dell'attività didattica svolta per il conseguimento del diploma universitario di insegnamento della chirurgia endoscopica in ginecologia presso il CHU di Clermont Ferrand, laddove dei 4 punti disponibili un massimo di 2 era appunto previsto per le attività didattiche svolte in sede di diploma di laurea in medicina o specializzazione e corsi universitari rivolti a professioni sanitarie. Si ribadisce quindi che il T.S. su tale criterio ha ricevuto solo 0,5 punti e, a tacer degli altri aspetti, pure prima ricordati, è stata omessa ogni valutazione dell'attività didattica svolta in Francia>> (cfr. doc. 13).

Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale di Grosseto, la resistente Amministrazione è incorsa in una aperta violazione di legge e del Bando di selezione, ove non solo ha posto in essere una selezione in contrasto con le disposizioni contrattuali nazionali di settore, ma ha altresì violato lo stesso Bando di selezione, modificando criteri in un momento successivo alla data di pubblicazione del Bando, con ogni ripercussione negativa in ordine al punteggio conferito al ricorrente.



Nella stessa direzione si è espresso il T.A.R. del Lazio in un giudizio instaurato contro in C.N.R. da alcuni candidati partecipanti ad una procedura di selezione analoga a quella in oggetto, i quali lamentavano l'errata attribuzione di punteggi in sede di valutazione dei titoli posseduti.

Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 3763/2021, in accoglimento del ricorso, si è così espresso: <<[...] quanto al criterio (...) la commissione ha fissato criteri non esattamente corrispondenti a quelli fissati dal bando, avendo valutato anche le comunicazioni orali a congressi nazionali/internazionali. Inoltre la ricorrente si duole del giudizio sul punto di "limitato" nonostante nel curriculum fossero inserite 11 partecipazioni a congressi internazionali ed una a congresso nazionale. [...] Il Collegio ben conosce la giurisprudenza esistente in tema di scrutinio dei giudizi delle commissioni di concorso che vuole evitare qualunque sconfinamento nel merito con sostituzione del giudizio del giudice a quello della Commissione e ritiene anche in questo di limitarsi a valutazioni che mantengano il sindacato all'interno dei noti parametri individuati dalla giurisprudenza. È evidente che ogni Commissione ha i suoi parametri di valutazione, ma una differenza così marcata è un elemento che in questa sede deve essere considerato>>.

Tanto premesso, ne consegue che la valutazione espressa dal C.N.R. nei confronti del ricorrente è illegittima per violazione dei criteri utilizzati e per difetto di motivazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

All'III.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **DICHIARARE ED ACCERTARE** che la valutazione espressa dal C.N.R. nei confronti del ricorrente è illegittima per mancata valutazione dei titoli in conformità al Bando di selezione e per difetto di motivazione;

E PER L'EFFETTO:



- **CONDANNARE** il C.N.R. alla rettifica e riformulazione della valutazione attribuita al ricorrente, con riferimento ai titoli sub A1), A2) e B), ai fini del riconoscimento del legittimo punteggio al medesimo spettante, finalizzato al riconoscimento del diritto del medesimo a vedersi in serito nella graduatoria di merito della procedura selettiva per cui è causa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae Dott. Consonni Roberto;
2. Bando di selezione 315.34 DR CNR e documentazione inerente;
3. Criteri di valutazione Bando;
4. CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 07.04.2006;
5. Verbali e schede di valutazione;
6. Richieste chiarimenti;
7. Allegato n. 3;
8. Allegato n. 4;
9. Allegato n. 5;
10. Allegato 6;
11. Allegato 7;
12. Allegato 8;
13. Sentenza Tribunale di Grosseto n. 44/2023.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che la causa ha un valore indeterminabile, pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma, 31.03.2023

Avv. Domenico Naso

